PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA ORDINE AVVOCATI DI GENOVA

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

COMUNE DI GENOVA

AIMEF Associazione Italiana Mediatori Familiari
OHANA Associazione di Mediatori Familiari e dei Conflitti

PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE

Ai sensi della Legge 10 novembre 2014 n.162

Modificata dall'art. 1 comma 35 Legge 206/2021

e dall'art. 9 del Decreto Legislativo 10 ottobre 20222 n. 149

PROTOCOLLO

PREMESSE

Le procedure di negoziazione assistita familiare, introdotte dal Decreto Legge 12.09.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, sono state oggetto di ulteriori modifiche ed integrazioni ad opera della Legge 26.11.2021 n. 206, entrate in vigore il 22 giugno 2022, nonché ad opera del Decreto Legislativo 10.10.22 n.149, la cui originaria entrata in vigore, fissata al 30 giugno 2023, è stata anticipata al 28 febbraio 2023 dall'art. 1 comma 380 della legge 29.12.2022 n. 197 (cd. legge di bilancio per il 2023).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il tenore dell'art. 6 della legge 162 del 2014, alla luce delle modifiche apportate, è pertanto il seguente (si riportano in grassetto le modifiche):

- Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.
- 1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati di tutte le parti il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza e lo comunica a tutte le parti. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, o che è opportuno procedere al loro ascolto, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

2-bis. L'accordo è trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. Il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti obbligatori.

Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune

in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5, di affidamento e di

mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.

3-bis. Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

3-ter. L'accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

- 4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
- 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio";

b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:

"h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio";

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

"d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio".

APPENDICE LEGGE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE

Unioni civili

In virtù di quanto dispone l'art. 1, comma 25, della Legge 20.05.2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) alle unioni civili si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5 primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970 n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162.

Convivenze di fatto (meri conviventi anagraficamente).

Art. 1, commi da 36 a 49 della Legge 20.05.2016 n. 76.

Convivenze con contratto di convivenza

Art. 1, commi da 50 a 64 della Legge 20.05.2016 n. 76

Il contratto avrà necessariamente forma scritta *ad substantiam,* dovrà essere contenuto in scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità all'ordine pubblico e alle norme imperative. Il professionista incaricato dovrà inviare copia del contratto entro 10 giorni dalla sottoscrizione al Comune di residenza dei conviventi, il quale lo iscriverà nei registri dei conviventi di fatto ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 30.05.1989 n.223

Acquisito il parere favorevole del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, della Direzione Servizi Civici del Comune di Genova, dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia sez. genovese, si rende opportuno adeguare all'intervento normativo, sostituendole con le presenti, le linee guida per la presentazione dell'accordo di negoziazione assistita familiare.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE

Sono da ritenersi compresi nell'ambito di operatività della negoziazione assistita familiare i seguenti casi:

- L'accordo raggiunto dai coniugi a seguito di convenzione di negoziazione assistita, con la necessaria assistenza di almeno un Avvocato per parte, realizza "una soluzione consensuale di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3 comma primo, numero 2 lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6, comma 1, D.L. 12.09.2014 n. 132, convertito in Legge 10.11.2014 n. 162).
- L'accordo raggiunto dai genitori a seguito di convenzione di negoziazione assistita, con la necessaria assistenza di almeno un Avvocato per parte, realizza "una soluzione consensuale per la disciplina

delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate (art. 6, comma 1-bis, primo periodo D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito dalla Legge 10.11.2014 n. 162).

Con la precisazione che i genitori in questo caso potranno: a) non essere conviventi; b) essere conviventi di fatto; c) ovvero conviventi con contratto di convivenza ai sensi dell'art. 1, commi da 50 a 64 della Legge 20.05.2016 n. 76.

- L'accordo raggiunto dalle parti a seguito di convenzione di negoziazione assistita, con la necessaria assistenza di almeno un Avvocato per parte, realizza "una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni" (art. 6, comma 1-bis, secondo periodo, D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito dalla Legge 10.11.2014 n. 162).
- L'accordo raggiunto dai partner dell'Unione Civile a seguito di convenzione di negoziazione assistita, con la necessaria assistenza di almeno un Avvocato per parte, realizza una soluzione consensuale anche per lo scioglimento delle unioni civili (art. 1, comma 25 L. 20.05.2016 n. 76 che prevede l'applicabilità, in materia di unioni civili, dell'art. 6 D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito dalla Legge 10.11.2014 n. 162).

CONDIZIONI

Ai sensi dell'art. 6 co.1 D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito in Legge 10.11.2014 n. 162, e successive modifiche, l'accordo che compone la controversia, deve essere datato e sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte e sarà trasmesso alla Procura con modalità telematiche.

Si precisa che la data non può recare cancellature e interlineazioni che non siano espressamente approvate dalle parti con sottoscrizione autenticata dai rispettivi Avvocati.

L'Avvocato che si occuperà della trasmissione telematica avrà cura di inserire nei destinatari, indirizzi di posta elettronica certificata, tutti gli Avvocati che hanno assistito le parti nella procedura di negoziazione.

Ove la negoziazione assistita si svolga con modalità telematiche (art. 2-bis Legge 162/2014), ciascun atto del procedimento, incluso l'accordo conclusivo, sarà formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale.

Si ricorda che l'art. 24, comma 5 del Codice deontologico forense prevede un dovere di astensione, di tal ché gli avvocati che assistono le parti non possono essere partecipi di una stessa società di Avvocati o associazione professionale o esercitare negli stessi locali e collaborare professionalmente in maniera non occasionale.

Nell'accordo gli avvocati devono dare espressamente atto, ex art. 6 co.3:

- 1. di aver tentato di conciliare le parti;
- 2. di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- 3. di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adequati con ciascuno dei genitori;

Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dell'art. 5 co.2:

- 1. l'autenticità delle firme;
- 2. la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Si raccomanda, onde evitare domande interlocutorie da parte del Procuratore o la trasmissione al presidente del Tribunale dell'accordo, di specificare sempre le residenza di entrambi i genitori, presso le quali dovranno recarsi i figli minori, è altresì rilevante dettagliare il quantum e la suddivisione in percentuale tra i genitori previsti per il mantenimento dei minori o dei figli non economicamente autosufficienti, nonché precisare, in assenza di redditi certificati, come si intenda provvedere al loro mantenimento, anche per quanto concerne le spese straordinarie.

REQUISITI ULTERIORI RACCOMANDATI

Circolazione all'estero.

Ai fini della circolazione degli accordi raggiunti mediante procedure di negoziazione assistita anche al di fuori del territorio nazionale è raccomandabile che nella parte iniziale dell'accordo si faccia riferimento e si richiami esplicitamente in apertura di accordo, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del D.L. 12.09.2014 n. 132, convertito dalla Legge 10.11.2014 n.162, vale a dire che "L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali – sentenze - che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti".

Mediazione Familiare

Tenuto conto dell'importanza assunta dalla mediazione familiare anche nell'ambito delle procedure contenziose, affinché l'informativa obbligatoria circa la possibilità per le parti di esperire la mediazione familiare non si esaurisca in una vuota declamazione di principio, ma costituisca effettiva acquisizione delle

parti, gli Avvocati del Foro genovese si impegnano fattivamente a incentivare l'effettivo svolgimento di un incontro gratuito di informazione sulla mediazione familiare, da svolgersi indifferentemente con la (pur auspicata) presenza o meno degli stessi difensori, a cura di un professionista Mediatore Familiare, anche eventualmente usufruendo dello Sportello Informativo già presente presso il Tribunale di Genova, a seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Tribunale, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, Unige dipartimento di Giurisprudenza, Aimef Associazione Italiana Mediatori Familiari, Ohana Associazione di Mediatori Familiari e dei Conflitti, visionabile sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, previo appuntamento con i professionisti indicati alla pagina

https://www.ordineavvocatigenova.it/contatti/sportello-di-orientamento-mediazione-familiare-e-gruppi-di-parola.html.

Ascolto del minore

Premesso che:

- il considerando n. 39 del Regolamento UE 2019/1111 in vigore dal 1.08.2022 prevede che i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale dovrebbero, quale principio di base, dare al minore oggetto del procedimento e capace di discernimento, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore;
- che l'art. 68 del predetto Regolamento UE 2019/1111, dal titolo "Motivi di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione" al par. 3 prevede che "Il riconoscimento o l'esecuzione di un atto pubblico o di un accordo in materia di responsabilità genitoriale può essere negato se l'atto pubblico è stato formalmente redatto o registrato, o l'accordo è stato registrato, senza che al minore capace di discernimento sia stata data la possibilità di esprimere la propria opinione".
- che l'art. 29, comma 5 del Decreto Legislativo 10.10.22 n.149 ha modificato il comma 2 dell'art. 6 del D.L. 12.09.2014 n. 132 prevedendo che il P.M. potrà trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale non solo se ritenga che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, ma anche qualora ritenga opportuno procedere al loro ascolto.
- gli avvocati dei genitori devono astenersi da ogni forma di colloquio o contatto individuale o collettivo con i figli minori della coppia, stante il chiaro disposto dell'art. 56 II comma del codice deontologico forense. Si raccomanda:
 - Gli avvocati dei genitori possono suggerire, in caso di necessità, il conferimento congiunto di un incarico ad un professionista dell'ascolto del minore.
 - Gli avvocati non parteciperanno all'ascolto del minore, ma d'intesa con i propri assistiti, potranno delineare i temi dell'ascolto, precisando al professionista che il minore dovrà ricevere dal medesimo, preventivamente, ogni corretta informativa.

- All'esito dell'ascolto il professionista incaricato riferirà le proprie conclusioni e, su richiesta, redigerà una breve relazione, che potrà essere depositata fra gli allegati dell'accordo.
- Nel caso in cui si ritenga superfluo l'ascolto del minore, gli avvocati ne daranno atto nell'accordo di negoziazione assistita, mediante sintetica motivazione.

UFFICIO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA COMPETENTE

L'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso, per il rilascio del *nulla osta* o dell'*autorizzazione*, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che è:

per la separazione personale:

Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza in comune ovvero, in mancanza di una residenza comune, del luogo di residenza di una delle parti. Se una parte è residente all'estero, la competenza va ravvisata con riferimento al luogo di residenza in Italia dell'altra. Se entrambe risiedono all'estero, è competente la Procura presso qualunque Tribunale della Repubblica.

per i divorzi:

Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario almeno uno dei due coniugi ha la residenza. Se una parte è residente all'estero, la competenza va ravvisata con riferimento al luogo di residenza in Italia dell'altra. Se entrambe risiedono all'estero, è competente la Procura presso qualunque Tribunale della Repubblica.

per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio:

il Tribunale del Circondario nel quale ricade la residenza abituale del minore

per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio:

il Tribunale competente a mente degli artt. 10 e 13 c.p.c.

per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c.:

il Tribunale competente a mente degli artt. 10 e 13 c.p.c.

per lo scioglimento dell'Unione Civile:

il Tribunale del Circondario nel quale uno dei due uniti ha la residenza.

Coppie di fatto che abbiano stipulato un contratto di convivenza:

Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario i conviventi hanno registrato il contratto di convivenza o, anche solo uno di essi, ha la residenza.

Modifiche di tutte le condizioni:

Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario sia stata pronunciata la relativa sentenza o, in alternativa, abbia la residenza una delle due parti.

UFFICIO, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso, unitamente alla attestazione di conformità all'originale ed alla documentazione successivamente indicata, da almeno uno degli Avvocati che lo ha sottoscritto, al Procuratore della Repubblica competente, entro il termine:

- di <u>dieci giorni</u> dalla data certificata di conclusione dello stesso, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti;
- di trenta giorni quando raggiunto fra coniugi o uniti civilmente in mancanza di figli;

nel modo che segue:

• Trasmesso in via telematica, sempre corredato dagli allegati, mediante posta elettronica certificata, alla casella pec: settorecivile. procura.genova@giustiziacert.it

L'Ufficio Affari Civili della Procura annota la avvenuta ricezione e la data di presentazione su registro dedicato in ordine progressivo di presentazione, quindi sottopone gli atti al Procuratore della Repubblica o al magistrato delegato, per la loro valutazione.

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il Procuratore della Repubblica, in persona del Procuratore della Repubblica Aggiunto delegato alla trattazione degli Affari Civili o il Sostituto Procuratore designato, salvi i casi di assenza o di impedimento, provvede a rilasciare il "nulla osta" ovvero il "si autorizza", a seconda dei casi, di regola entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti.

La Segreteria per gli Affari Civili della Procura provvede a comunicare a tutti gli Avvocati che hanno assistito le parti nella negoziazione eventuali ritardi e/o eventuali comunicazioni interlocutorie, che sono trasmessi a mezzo pec.

Analogamente sempre la Segreteria per gli Affari Civili provvede a comunicare a tutti gli Avvocati che hanno assistito le parti nella negoziazione il provvedimento autorizzativo o l'eventuale diniego, sempre a mezzo di pec.

a) Convenzione di negoziazione assistita in assenza di figli:

Il vaglio del P.M. attiene ai soli profili di legittimità formale, dovendo limitarsi a verificare ii rispetto delle condizioni stabilite dagli artt. 6, co. 3, e 5, co. 2, della legge in esame, tra le quali, in caso di divorzio, quella del decorso di almeno 6 o 12 mesi ininterrotti di separazione personale, a seconda che il procedimento di separazione si sia svolto in via consensuale o invece contenziosa. In caso di vaglio con esito positivo, il Procuratore concederà il proprio *nulla osta*; in caso contrario, qualora non ritenga di assegnare un termine per emendare le irregolarità eventualmente riscontrate, il Procuratore pronuncerà un provvedimento di

diniego del *nulla osta*, succintamente motivandolo; resta salva in tal caso la possibilità di riproporre *ex novo* l'accordo una volta che sia stato emendato dalle irregolarità;

b) Convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli minorenni, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti:

l'esame da parte del Procuratore della Repubblica si estenderà alla valutazione del se l'accordo risponda "agli interessi dei figli"; il vaglio, quindi, non sarà solo formale, ma anche di merito, avendo quale parametro, sotto il secondo aspetto, quello dell'interesse dei minori. In caso di vaglio con esito positivo, il Procuratore concederà la propria autorizzazione; in caso di esito negativo, il provvedimento di diniego dell'autorizzazione verrà trasmesso, insieme alla convenzione in originale e agli allegati, entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale.

CORREZIONE ERRORI MATERIALI

Le intese dei coniugi che, seppur racchiuse nel contenuto degli accordi di separazione, esulano dagli elementi essenziali della separazione consensuale, si collocano nella ampia categoria dei negozi atipici, rispetto ai quali non è ammissibile la correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e ss c.p.c., potendo provvedere alla rettifica dell'eventuale errore gli stessi contraenti oppure – in caso di contratti solenni esecutivi degli impegni assunti – il notaio chiamato a rogare l'atto.

Sarà pertanto sufficiente che, contestualmente all'invio al Comune dell'accordo modificato, se ne invii una copia anche alla Procura, in modo da sottoporre l'atto al P.M. per un semplice visto per conoscenza; l'atto vistato sarà in seguito restituito all'avvocato, scansionato e allegato al file principale della negoziazione.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Con circolare 13 marzo 2015 il Ministero della Giustizia ha escluso l'esigibilità del contributo unificato di iscrizione a ruolo per le procedure di cui all'art. 6 della L. n. 162/2014.

Non sarà esigibile neppure l'imposta di bollo, mentre dovranno essere corrisposti, qualora venga chiesta l'attestazione di deposito dell'accordo, il **diritto di certificazione** (attualmente euro 3,68), nonché i diritti dovuti per il **rilascio di copia** dell'accordo con l'accluso provvedimento del Procuratore, previsti dall'art 274 del D.P.R. 115/2002.

TERMINE E MODALITA' DI TRASMISSIONE DELL'ACCORDO ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Una volta eseguite le formalità suindicate, gli Avvocati che hanno assistito le parti sono tenuti, nei casi in cui ciò è previsto, a trasmettere copia da loro stessi autenticata dell'accordo, munita del nulla osta o dell'autorizzazione, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di iscrizione dell'atto di matrimonio ovvero di trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o culti ammessi o celebrato all'estero

(per le separazioni e i divorzi) entro dieci giorni dalla ricezione dell'accordo da parte della Procura; i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile, decorreranno dalla data di ricezione della pec contenente il provvedimento emesso dal PM, sulla casella di posta elettronica certificata degli Avvocati.

L'obbligo di trasmissione non sussiste nel caso in cui l'accordo raggiunto non si riferisca alla separazione personale, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e allo scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

L'accordo di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non richiede e non da luogo all'obbligo di trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile.

L'avvocato trasmettente avrà cura di indicare nell'oggetto della pec il titolo dell'accordo e precisamente: "accordo di" "separazione", ovvero "scioglimento del matrimonio / unione civile"; ovvero "cessazione degli effetti civili del matrimonio"; seguiti dal nome e cognome delle parti.

L'avvocato avrà cura di trasmettere altresì la scheda di rilevazione dati Istat, utilizzando il modello reperibile anche alla seguente pagina web https://smart.comune.genova.it/pages/registrazione-divorzi-e-riconciliazioni.

L'omessa trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile entro il termine di 10 giorni comporta, a carico degli Avvocati, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6 co. 4, che viene irrogata dal Comune.

L'indirizzo pec per quanto concerne il Comune di Genova è reperibile alla seguente pagina web: https://smart.comune.genova.it/pages/registrazione-divorzi-e-riconciliazioni

TRASMISSIONE DELL'ACCORDO AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Si rammenta che ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. 12.09.2014 n. 132, convertito dalla Legge 10.11.2014 n.162, l'accordo, munito di nulla osta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno di essi, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'Ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La trasmissione all'Ordine degli Avvocati di Genova avviene attualmente per via esclusivamente telematica, usufruendo del programma gestionale online messo a punto dal Consiglio Nazionale Forense, raggiungibile alla seguente pagina web: https://negoziazione.cnf.it/

REQUISITI FORMALI PER LA SUCCESSIVA EVENTUALE TRASCRIZIONE DELL'ACCORDO NEI REGISTRI IMMOBILIARI

Si rammenta che, a norma del combinato disposto dell'art. 6, comma 3, e 5, comma 3 del D.L. 12.09.2014 n. 132, convertito dalla Legge 10.11.2014 n.162, qualora l'accordo contempli anche la conclusione di uno dei contratti o il compimento di uno degli atti soggetti a trascrizione (ad esempio trasferimento della proprietà di beni immobili), per procedere alla trascrizione dell'accordo la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; pertanto in tali casi il *nulla osta* o l'*autorizzazione* rilasciata dal Procuratore della Repubblica in relazione ad accordi contemplanti anche la conclusione di uno dei contratti o il compimento di uno degli atti soggetti a trascrizione ma mancanti della precitata autenticazione, lasciano impregiudicate le determinazioni degli uffici competenti in materia di trascrizioni immobiliari.

DOCUMENTAZIONE

Allo scopo di facilitare gli adempimenti di segreteria e contribuire alla riduzione dei tempi della procedura, pur perseguendo l'intento di divulgazione del rimedio offerto dalla procedura di negoziazione assistita, semplificandone l'efficienza, la rapidità e mantenendo il ruolo centrale che assume l'Avvocato, si raccomanda di allegare all'accordo la scheda di sintesi di cui all'allegato 1), debitamente compilata in tutte le sue parti.

A corredo dell'accordo raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti, in carta semplice, i seguenti documenti.

In caso di assenza di figli minori:

Separazioni:

- 1. convenzione di negoziazione assistita;
- 2. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato o trascritto;
- 3. stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi.

Modifica delle condizioni di separazione:

- 1. convenzione di negoziazione assistita;
- 2. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato o trascritto;
- 3. stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- 4. copia del verbale di separazione munito di decreto di omologa o sentenza di separazione o accordo di separazione raggiunto con negoziazione assistita.

Divorzi (cessazione degli effetti civili o scioglimento):

1. convenzione di negoziazione assistita;

- 2. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato, con annotazione della separazione:
- 3. stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- 4. copia del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile;

Modifica delle condizioni di divorzio:

- convenzione di negoziazione assistita;
- 2. stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- 3. copia della sentenza di divorzio o dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ovvero dinnanzi all'Ufficiale dello Stato civile.

In caso di presenza di figli:

Sia per le separazioni, che per i divorzi, che per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, se figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni.

In caso di presenza di figlio **maggiorenne autosufficiente convivente** dovrà sempre essere allegata **dichiarazione sostitutiva** ex art. 46 D.P.R. 445/2000 dei coniugi, nonché dichiarazione sostitutiva del figlio maggiorenne dalla quale risulti l'autosufficienza economica.

Qualora **non siano state presentate una o più dichiarazioni dei redditi** relative al triennio, dovrà prodursi una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito ai redditi e/o alle possidenze relativi agli anni d'imposta cui le dichiarazioni reddituali omesse avrebbero dovuto riferirsi.

Disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio

- 1. convenzione di negoziazione assistita;
- 2. stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i genitori;
- dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle ultime annualità o taluna di esse, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito ai redditi;
- 4. eventuale precedente accordo o provvedimento di affidamento in caso di modifica.

Disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio da coppia con contratto di convivenza registrato

1. convenzione di negoziazione assistita;

- 2. stato di famiglia e certificato di residenza dei conviventi;
- dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle ultime annualità o taluna di esse, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito ai redditi;
- 4. copia del contratto di convivenza registrato;
- 5. eventuale precedente accordo o provvedimento di affidamento in caso di modifica.

Per il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio e la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente si richiama quanto indicato nella parte relativa alla "modifica delle condizioni di divorzio".

Determinazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.

- 1. convenzione di negoziazione assistita;
- 2. stato di famiglia e certificato di residenza dei conviventi;
- dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle ultime annualità o taluna di esse, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito ai redditi;

Scioglimento dell'unione civile

- 1. convenzione di negoziazione assistita;
- 2. atto integrale dell'unione civile rilasciato dal Comune in cui è stata celebrata recante l'annotazione della dichiarazione congiunta o disgiunta della volontà di scioglimento dell'unione civile;
- 3. certificato di residenza degli uniti civilmente;

ATTENZIONE

Tutte le eventuali correzioni non approvate espressamente dalle parti, comporteranno il rigetto dell'accordo.

La Procura della Repubblica si riserva la facoltà, in considerazione delle singole situazioni di fatto, di richiedere ulteriore documentazione od integrazioni.

Appendice

Il presente Protocollo è aperto all'adesione di altre associazioni.

PUBBLICAZIONE

Si dispone che le presenti Linee Guida siano pubblicate, unitamente alla scheda di sintesi:

- sul sito internet dell'URP del Tribunale di Genova;
- sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Genova;
- sul sito internet dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia;
- sul sito internet del Comune di Genova.

Genova, lì 2 febbraio 2023.	
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBINALE DI GENOVA	()
Nicola PYACENTE	
DIGOTA PIACENTE	
12-6	_ 00

ORDINE AVVOCATI/DI GENOVA

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

COMUNE DI GENOVA

Helance Dun

AIMEF Associazione Italiana Mediatori Familiari

OHANA Associazione di Mediatori Familiari e dei Conflitti

lue fluie Calciepo